

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Caterina Molfino	Presidente
dott. ssa Grazia Bisogni	Giudice designato
dott.ssa Cristina Correale	Giudice

sciogliendo la riserva dell'1.12.2021, ha emesso la seguente

### **ORDINANZA EX ARTT.702 BIS E SS. C.P.C.**

nella causa civile iscritta al n. 26194 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: revoca protezione umanitaria

TRA

**[REDACTED]** nato in Guinea **[REDACTED]**, rapp.to e difeso dall'avv.to **[REDACTED]** Caprio, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito a Battipaglia, alla Via R. Jemma, 2, in virtù di procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI AVELLINO, in persona del Questore p.t., rapp.ti e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11

RESISTENTE

### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con decreto emesso il 12.2.2020, n. prot. 20, notificato il 3.11.2020 al ricorrente indicato in epigrafe, il Questore della Provincia di Avellino rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla base del parere negativo espresso il 19.12.2019 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno.

Con ricorso del 15.12.2020, notificato regolarmente alla controparte, il ricorrente si opponeva al provvedimento, di cui chiedeva che si dichiarasse l'illegittimità, con conseguente accertamento del suo diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, C o, in subordine, di conseguimento del permesso ai sensi dell'art. 20bis t.u.i. (d.lgs. 286\1998) ed ordine, da impartire alla p.a., di rilascio del permesso di soggiorno relativo. L'istante si lamentava del fatto che la p.a. non aveva cooperato affinché egli potesse chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di lavoro; che il parere reso dalla Commissione non gli era stato notificato; che il provvedimento impugnato non era stato redatto anche in una lingua a lui conosciuta; che si era integrato sul territorio nazionale e che il proprio paese era ancora instabile e, per giunta, interessato dalla pandemia di covid, ciò che la Questura ben avrebbe potuto considerare, rilasciandogli il permesso di cui all'art. 20bis t.u.i.. Formulava anche, contestualmente, istanza di rimessione in termini, assumendo di avere tentato invano l'inoltro del ricorso, per via telematica, il 3.12.2020 ma che l'attività informatica di deposito, da lui avviata, non era mai giunta a buon fine, non avendo mai ricevuto la cd. terza pec, né informazioni circostanziate su ciò che stava accadendo, da parte del personale della cancelleria, cui si era rivolto, e costringendolo a reiterare l'attività in questione il

15.12.2020.

Era chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che era disposta dal giudice istruttore *inaudita altera parte* con decreto del 16.12.2020, con cui era fissata l'udienza del 12.1.2021 per la sua trattazione e la rimessione al Collegio della relativa decisione.

Integrato il contraddittorio nei riguardi della p.a., disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza, il 9.1.2021 si costituivano in giudizio, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell'Interno e la Questura di Avellino, che depositavano comparsa di risposta con cui chiedevano il rigetto del ricorso.

Con ordinanza collegiale del 19.1.2021 il Tribunale confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza dell'1.12.2021 per la trattazione nel merito della causa, disponendo che il ricorrente curasse l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della controparte.

Il ricorrente proponeva, nel corso del giudizio, ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con cui chiedeva di ordinare alla Questura di Salerno territorialmente competente, avuto riguardo al suo domicilio, di provvedere al rilascio di un permesso per asilo politico in favore dello stesso della durata di un anno.

Integrato il contraddittorio con la p.a. nei termini fissati dal giudice, con provvedimento dell'1.7.2021 il giudice rigettava la domanda cautelare.

Prodotti documenti, si disponeva la trattazione in forma scritta dell'udienza dell'1.12.2021, alla quale il 25.11.2021 partecipava il ricorrente, che insisteva nel conseguire l'accoglimento delle proprie richieste.

Invece, la p.a. non si integrava le sue difese sul merito della causa, sebbene il contraddittorio fosse stato regolarmente integrato dal ricorrente nei termini fissati dall'art. 702bis c.p.c..

All'esito dell'udienza, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa.

La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria ed il ricorso è stato depositato dopo la sua entrata in vigore e quella del d-l 130\2020.

L'unico legittimato passivo dell'azione è il Ministero dell'Interno, di cui la Questura di Avellino è un'articolazione organica, priva di capacità processuale autonoma e diretta.

L'istanza di rimessione in termini è fondata e merita di essere accolta.

Infatti, l'attore ha prodotto i documenti informatici, consistenti nei due messaggi pec di accettazione del ricorso per il deposito al Tribunale di Napoli e di consegna del medesimo, formatisi, entrambi, il 3 dicembre 2020 e ricevuti dal difensore, il quale, con l'inoltro via pec, aveva dato tempestivo inizio al procedimento informatico di deposito dell'atto introduttivo del giudizio, nel rispetto del termine fissato dall'art. 19ter cit. Con circolare n. 169\20 il Presidente del Tribunale di Napoli procedette, in data 10.12.2020, all'inoltro della circolare n. 112\2020 del Presidente della Corte d'Appello di Napoli, che rendeva notoria ai magistrati dell'ufficio la disfunzione e l'interruzione dei sistemi informatici verificatasi in gran parte dei distretti nazionali nel mese di novembre 2020. Con le suddette circolari, inoltre, si apprendeva anche delle doglianze avanzate dal

Consiglio Nazionale Forense al reparto I – servizi relativi alla giustizia civile del Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, riguardanti il permanere delle disfunzioni fino agli inizi del mese di dicembre 2020, nonché la risposta data alle medesime dal Direttore Generale del detto ufficio ministeriale, con cui si dava atto dell'esistenza delle suddette difficoltà, invitando a tenerne conto.

Si può, dunque, affermare, sia per prova fornita dal ricorrente, sia per quanto reso notorio al giudice, che, nel periodo di scadenza del termine per proporre l'opposizione di cui si discute (3.12.2020), vi sono stati disservizi nel funzionamento dei servizi telematici, non imputabili al ricorrente, che hanno reso impossibile il completamento del procedimento di deposito telematico dell'atto introduttivo, avviato dal difensore per tempo e ripreso in tempi ragionevolmente rapidi, il 15.12.2020, secondo la diligenza professionale richiesta dalla situazione, per evitare la decadenza prevista dall'art. 19ter.

Passando al merito della domanda avanzata in via principale e fondata sull'art. 19, comma 1 e 1.1. e 5, comma 6, t.u.i., occorre considerare l'entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, t.u.i., così statuendo «1.1. *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.*».

Si prevede inoltre che «1.2 *Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.*»

L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, t.u.i. al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto al rinnovo della protezione

umanitaria debba essere regolato dalla nuova disciplina.

Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Vi è, dunque, continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i., nel testo vigente quando il permesso fu riconosciuto, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130.

I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta "umanitaria", per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).

Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).

Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale" (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una

violazione del principio del *non refoulement*, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinvia in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).

Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente.

Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).

Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiate nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.

Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine.

Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.

Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria già conseguito, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle

modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione.

Stando quanto premesso e considerato che il giudice adito è chiamato ad accertare non l'illegittimità del provvedimento amministrativo ma l'esistenza del diritto invocato e degli elementi integranti la relativa fattispecie costitutiva, è del tutto irrilevante la doglianza secondo cui la decisione della p.a. non è stata redatta in lingua nota. L'intero atto, infatti, dimostra la piena consapevolezza dell'attore delle ragioni per cui il provvedimento gli è stato negato e degli elementi costitutivi del diritto preteso.

Nel caso concreto, al contrario di quanto ritenuto dalla p.a., l'istante ha diritto a quanto richiesto.

Dal contenuto del parere negativo, espresso dalla Commissione e prodotto dal Ministero ed al quale il Questore si è rifatto, richiamandolo, si ricava che con decisione del 13.7.2017 l'istante ebbe il riconoscimento della protezione umanitaria, a causa della vulnerabilità riconosciutagli dalla Commissione, per via delle condizioni di salute in cui in quel momento versava; che la Commissione, a fronte dell'istanza di rinnovo della protezione umanitaria, avvertì la necessità di ascoltare l'istante nuovamente, per verificare le sue condizioni del momento; che in sede di colloquio, svoltosi il 12.12.2019 dinanzi alla Commissione, l'istante ammise che i problemi di salute erano risolti e documentò l'avvio del suo percorso d'integrazione lavorativa, producendo il CU relativo all'anno 2019 e la comunicazione di assunzione all'INPS, comprovante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato; che l'istante insistette per conseguire il rinnovo della misura, evidenziando la situazione di instabilità del suo paese di origine; che la Commissione ne riconobbe l'esistenza ma escluse che fosse degenerata in violenza indiscriminata; che le condizioni personali del ricorrente non denotavano la permanenza della sua situazione di vulnerabilità.

Orbene, la valutazione compiuta dalla p.a. è errata ed è stata travalicata dal peggioramento delle condizioni socio-politiche che, *in nuce* alla fine del 2019, si è consolidato, purtroppo, nel corso del 2020 e del 2021, a ciò giustapponendosi la diffusione dell'epidemia di covid, la ripresa di un focolaio di ebola e la propagazione di altra pericolosa malattia virale emorragica.

In particolare, sebbene la situazione in cui la Guinea versa non presenti le caratteristiche richieste dall'art. 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., in base alle fonti consultate ((2020 Country Reports on Human Rights Practices: Guinea, USDOS, 30.3.2021, su [ecoi.net](https://www.ecoi.net); HRW, Human Right Watch, *World Report 2021 – Guinea*, 7.1.2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2043597.html>; AI, Amnesty International, *Guinea: Defense and security forces killed people in pro-opposition neighbourhoods after presidential election*, 15.12.2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2042221.html>; UN Security Council, *Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sabel* [S/2020/1293] (Periodical Report, English), 24.12.2020, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2043180/S\\_2020\\_1293\\_E.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2043180/S_2020_1293_E.pdf); Country Report on Human Rights Practices 2019 – Guinea, USDOS, 13.3.2020, su [ecoi.net](https://www.ecoi.net); Freedom House, *Freedom in the World 2020*, Guinea, 4.3.2020, su [ecoi.net](https://www.ecoi.net); Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Unità COI, su Easo coi portal, 9.10.2019, *Situazione*

*politica, sicurezza, libertà civili, amministrazione della giustizia, mezzi di ricorso, prescrizione dei reati*), essa non solo non è tranquillizzante ma è peggiorata.

In Guinea, nel novembre 2010, per la prima volta dopo più di 50 anni di violenti scontri politici e gravi massacri, si sono svolte elezioni giudicate relativamente libere e trasparenti. Da queste elezioni è uscito vincitore il leader del partito d'opposizione Alpha Condé, che è divenuto Presidente e ha promesso riforme per il Paese, che ha ricchezze minerarie ed agricole.

I contrasti recenti sono stati generati dall'avvicinarsi delle elezioni politiche, tenutesi nel mese di marzo 2020, e del referendum, avutosi nella medesima data delle elezioni politiche e voluto dal presidente Condé per modificare *ad hoc* la Costituzione del paese, in modo da potere nuovamente correre nella competizione elettorale per la terza volta.

Le elezioni politiche sono state vinte dal partito di Condé e sono state boicottate dall'opposizione; anche dal referendum quest'ultimo è uscito vittorioso. Anche le elezioni presidenziali, svoltesi il 18 ottobre 2020, sono state vinte da Condé, proclamato vincitore, il 24 ottobre successivo, dalla Commissione Elettorale, nonostante le accuse di frode elettorale avanzate dal suo principale avversario, Dalein Diallo, che ha incitato manifestazioni di massa.

Il 5 settembre 2021 vi è stato un colpo di stato ad opera di un ex legionario francese, Mamady Doumbouya, condannato da Ecowas, che ha annunciato l'irrogazione di sanzioni a carico del paese. Il raggruppamento di militari golpisti, il CNRD (Committee for Rally and Development), ha deposto il presidente Alpha Condé e Mamady Doumbouya si è insediato come presidente di un governo *ad interim*, di cui non è stata prevista la durata e senza che siano state programmate elezioni dei militari (sui fatti recenti e sulla situazione di elevata tensione politica e di instabilità anche pregressa, *Guinea Conakry, ha giurato il presidente Doumbouya, 2 Ottobre 2021*, Africarivista, <https://www.africarivista.it/guinea-conakry-ha-giurato-il-presidente-doumbouya/192527/>; *GUINEA. L'ECOWAS CONDANNA FORMALMENTE IL GOLPE*, Notizie Geopolitiche, 12 Settembre 2021, <https://www.notiziegeopolitiche.net/guinea-lecowas-condanna-formalmente-il-golpe/>; *Guinea, Ecowas sospende il Paese dopo il golpe*, Africarivista, 9 Settembre 2021 <https://www.africarivista.it/guinea-conakry-ecowas-sospende-il-paese-dopo-il-golpe/191263/>; «*Guinea in festa, è la liberazione da un dittatore*». *E ora il rebus dei militari*, Il Manifesto, 7.9.2021, <https://ilmanifesto.it/guinea-in-festa-e-la-liberazione-da-un-dittatore-e-ora-il-rebus-dei-militari/>; cfr. anche *Guinea: At least 50 people killed with impunity during protests in less than a year*, AI Amnesty International, 1.10.2020, reperibile su <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/guinee-au-moins-personnes-tues-en-toute-impunite-dans-des-manifestations/>; *Guinea opposition leader's home 'blocked' amid protests*, bbc news, 29.9.2020; *Guinea's top court clears Condé third term bid*, 10.9.2020, bbc news; *Guinea e Costa d'Avorio: i presidenti forzano il vincolo del secondo mandato*, 2.9.2020, Vatican news; *Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sabel, Report of the Secretary-General*, 24.6.2020, su [ecoi.net](http://ecoi.net); *Guinea's referendum marred by violence*, 22.3.2020, bbc news; *Guinea's opposition says 10 killed in protests*, stessa fonte, 23.3.2020; *Guinea leader's party wins parliamentary majority*, stessa fonte, 2.4.2020; *Guinea's President Condé postpones controversial referendum*, bbc news, 29.2.2020, secondo cui *Guinea's president has delayed*

*Sunday's controversial referendum on changing the constitution that if passed could allow him to seek a third term.... The announcement comes amid mounting international concern about the fairness of the poll.*; cfr. anche Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Unità Coi, 17.1.2020, *Stabilità e sicurezza*, su Easo Coi Portal; GUINEA: PROSEGUONO AD OLTRANZA LE PROTESTE CONTRO LE MODIFICHE COSTITUZIONALI, 15.1.2020, nigrizia.it; *Guinea: nuova ondata di proteste contro il presidente Conde*, 7.1.2020, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/guinea-nuova-ondata-proteste-presidente-conde/>).

Su tale situazione di instabilità si sono sovrapposti la crisi pandemica da COVID 19 e il regime di restrizioni imposte per mitigarla, che hanno accresciuto le condizioni di instabilità e vulnerabilità della popolazione. Tali ultimi eventi hanno dato la stura ad una serie di abusi e violazioni dei diritti umani da parte del governo al potere, mettendo a tacere le proteste contro i cambiamenti costituzionali e l'elezione di un nuovo parlamento, arrestando i leader dell'opposizione. Inoltre, le forze di sicurezza hanno applicato le misure di emergenza in modo da compromettere la fiducia del pubblico nelle autorità, commettendo abusi contro la popolazione civile (cfr., oltre alle fonti citate, anche HRW, *Guinée: Le respect des droits humains est essentiel dans la lutte contre le Covid 19*, 29/04/2020; ACLED DATA, by KARS DE BRUIJNE, *Authoritarianism is Guinea's First Coronavirus Survivor*, 05/05/2020; Al Jazeera, *Guinea police open fire on people protesting against lockdown*, 13/05/2020; La Repubblica, *Guinea, sparano contro chi non ha da mangiare e per questo trasgredisce le regole imposte dalla pandemia*, 15/05/2020; Focus on Africa, *Covid 19, Guinea: ai posti di blocco per il lockdown si spara a vista*, 16/05/2020).

Si aggiungano, inoltre, le notizie sulla recente diffusione di nuovi casi di ebola, il cui pericolo è stato dichiarato di recente scongiurato, nonché di altre pericolose malattie, quale quella da virus di Marburg, che già negli anni passati hanno scatenato una tragica epidemia e che giustamente preoccupano un paese la cui popolazione è provata sotto più profili (Guinea's response to syndemic hotspots, reliefweb 5.10.2021, <https://reliefweb.int/report/guinea/guinea-s-response-syndemic-hotspots>; Guinea declares end of Marburg virus outbreak, cnn, 17.9.2021, <https://edition.cnn.com/2021/09/17/africa/guinea-marburg-virus-over-intl/index.html>; Condé's Removal Clears the Way for Army to Regain Control of Guinea, ICG, 9.9.2021, su ecoinet, che riferisce, tra l'altro, che *...Guinea's social and economic situation remains dire, and the COVID-19 pandemic has further increased inequality. Fuel prices rose by 20 per cent in early August, causing a sharp rise in the costs of foodstuffs while high-ranking members of the political regime lead extravagant lifestyles after signing lucrative mining contracts with foreign companies. The extreme fragility of Condé's regime is readily apparent in the ease of his overthrow and the population's complete acquiescence following the plotters' show of force*, tradotto *La situazione sociale ed economica della Guinea rimane disastrosa e la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aumentato le disuguaglianze. I prezzi del carburante sono aumentati del 20% all'inizio di agosto, causando un forte aumento dei costi dei prodotti alimentari, mentre membri di alto rango del regime politico conducono stili di vita stravaganti dopo aver firmato redditizi contratti minerari con società straniere. L'estrema fragilità del regime di Condé è facilmente evidente nella facilità del suo rovesciamento e nella completa acquiescenza della popolazione dopo la dimostrazione di forza dei cospiratori*; *Guinea — Ebola Situation Report #6 Publication : 6 April 2021*, ecoinet, [reliefweb.int/report/guinea/guinea-ebola-situation-report-6-publication-6-april-2021](https://reliefweb.int/report/guinea/guinea-ebola-situation-report-6-publication-6-april-2021); *La*



*Guinea lancia l'allarme: "In corso epidemia di Ebola". L'Oms: "Subito invio vaccini"*, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/14/la-guinea-lancia-lallarme-in-corso-epidemia-di-ebola-loms-subito-invio-vaccini/6101202/>, 14.2.2021, Il Fatto Quotidiano; *La Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia di Ebola. L'Oms: "Subito assistenza"*, <https://www.lastampa.it/esteri/2021/02/14/news/la-guinea-dichiara-il-ritorno-dell-epidemia-di-ebola-l-oms-subito-assistenza-1.39900847>, 14.2.2021, La Stampa).

Questo clima di instabilità politica e le sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate in Guinea, che per fatto non contestato è il paese di origine del ricorrente, non possono, dunque, che rendere, ancora all'attualità, quest'ultimo inespellibile, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. t.u.i., essendovi il concreto rischio che lo stesso, tornando nel suo paese, possa subire la violazione grave dei suoi diritti fondamentali, subendone l'inaccettabile deprivazione, in particolare alla salute.

Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. abbia dedotto.

In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'entrata in vigore della nuova disciplina sostanziale del diritto riconosciuto in capo all'attore e dettata dal d-l 130\2020, applicata alla controversia.

#### PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie il ricorso;
- Annulla il decreto emesso il 12.2.2020, n. prot. 20 dal Questore della Provincia di Avellino;
- per l'effetto, riconosce a [REDACTED] il diritto al rinnovo della protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020;
- Ordina al Questore della Provincia di Avellino di rilasciare il permesso di soggiorno relativo;
- Compensa le spese processuali

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 2.12.2021

Si comunichi

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Caterina Molfino